

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE



Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

Art. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso i predetti tributi siano affidati dal Comune, in gestione, in appalto o concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con il Settore Tributi ed Entrate Comunali del Comune e gli altri Settori interessati per dare attuazione al Regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti

Art.2

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, facendo riferimento a tutti gli anni accertabili (in base alla legge in vigore) o già oggetto di accertamento, a seguito: di omessa o infedele denuncia; di parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.
2. Più precisamente si avrà irregolarità tributaria e pertanto l'applicazione del presente regolamento quando il debito è superiore all'importo di Euro 150.00;

Art. 3

SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, così come determinata all'art. 2, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi né l'invio di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento se non viene regolarizzata la loro posizione tributaria nei confronti del Comune.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, si applica la disciplina di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive lo Sportello Unico Attività Produttive, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza o atto equiparato a quest'ultima, richiede all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare all'ufficio tributi l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione .

In caso di riscontrata irregolarità tributaria, lo Sportello Unico Attività Produttive procede al rigetto dell'istanza, al diniego di rinnovo, all'annullamento, alla revoca delle autorizzazioni, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati

Art. 5
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente provvede a inviare all'ufficio tributi, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica.
3. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio tributi comunicherà all'ufficio interessato la situazione di irregolarità per cui lo stesso dovrà procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi verrà emesso dall'ufficio competente il provvedimento di sospensione per un periodo di 45 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.
6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria saldando quanto dovuto e consegnando la quietanza di pagamento all'ufficio tributi. Oppure, potranno chiedere una rateizzazione del proprio debito, in tal caso, su espressa richiesta del contribuente, l'ufficio tributi potrà concederla con le seguenti modalità:
 - per debiti da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00, massimo 10 rate mensili;
 - per debiti da Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00, massimo 15 rate mensili;
 - per debiti da Euro 2.000,01 ad Euro 3.000,00, massimo 20 rate mensili;
 - per debiti sopra Euro 3.000,01, il numero delle rate che potranno essere concesse, verrà valutato dal Funzionario responsabile del tributo in relazione alle condizioni economiche del contribuente.
7. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
8. Si precisa che non può essere richiesta una nuova rateizzazione qualora non sia ancora conclusa la precedente.

9. In caso di accoglimento del piano rateale come sopra indicato, la procedura verrà sospesa per tutta la durata del piano stesso.

10. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, pertanto l'ufficio tributi comunicherà immediatamente all'ufficio competente la necessità di emettere un provvedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività che verrà notificata al contribuente entro 15 giorni lavorativi.

11. La concessione di rateizzazione in caso di debito superiore ad Euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento.

Art. 6 **MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE**

Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio comunque denominato, anche tacito, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

Semestralmente l'ufficio tributi verifica lo stato di irregolarità tributaria dei soggetti interessati dal presente regolamento, inviando tempestivamente l'elenco dei morosi allo Sportello Unico Attività Produttive per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

Ricevuto l'elenco di cui al comma precedente, lo Sportello Unico Attività Produttive notifica tempestivamente agli interessati la sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, lo Sportello Unico Attività Produttive emette provvedimento di sospensione per un periodo di 45 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, notificandolo all'interessato.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine, la licenza, autorizzazione o concessione, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati vengono revocati.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai regolamenti specifici dei tributi oggetto del debito o dalla normativa comunque applicabile.

Art. 7
COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
2. Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può impartire disposizioni organizzative ed attuative del presente regolamento.

Art. 8
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla disciplina normativa comunque applicabile.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quando determinato dalla normativa vigente previa affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Guardia Piemontese ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

L'entrata in vigore della presente disciplina determina l'abrogazione di ogni regolamento o disposizione regolamentare o a contenuto sostanzialmente normativo con essa contrastante